



del 24 febbraio 2023



Modalità di scrutinio per il conferimento della qualifica di coordinatore

Riportiamo il testo della lettera inviata al Direttore Centrale DAGEP il 22 febbraio u.s., dalla Segreteria Nazionale:

“Agli Assistenti Capo coordinatori e a Sovrintendenti Capo coordinatori, è attribuito un trattamento economico complessivamente più alto di quello previsto per la qualifica iniziale del ruolo superiore. Per tale ragione, allo scopo di evitare che il passaggio nel ruolo superiore si risolva in una decurtazione del trattamento economico precedentemente in godimento, l’articolo 45 comma 19 del Dlgs 95/17 recita “Le disposizioni del presente decreto non possono produrre effetti peggiorativi sul trattamento economico fisso e continuativo del personale delle forze di polizia rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore”.

Detta norma ha sempre ricevuto piena applicazione poiché, sinora, tutti gli Assistenti Capo e i Sovrintendenti Capo che hanno partecipato alle procedure concorsuali per il ruolo superiore avevano già conseguito la denominazione di “coordinatore” alla data di immissione nel nuovo ruolo (primo gennaio dell’anno di riferimento delle vacanze in ruolo messe a concorso).

La norma di cui all’articolo 45 comma 19 del Dlgs 95/17 potrebbe, tuttavia, risultare non applicabile rispetto ai colleghi Assistenti Capo e Sovrintendenti Capo che parteciperanno alle future procedure concorsuali, rispettivamente per vice Sovrintendente e Vice Ispettore.

Invero, considerato che i corsi per Agente della Polizia di Stato iniziano solitamente in coincidenza con gli ultimi tre mesi dell’anno e, normalmente, l’Amministrazione effettua uno scrutinio all’anno per l’attribuzione delle denominazioni di coordinatore, è praticamente certo che molti colleghi Assistenti Capo e Sovrintendenti Capo, pur avendo maturato l’anzianità per conseguire la denominazione di coordinatore, non risultino al riguardo scrutinabili per aver conseguito la nomina al ruolo superiore (Vice Sovrintendente o a Vice Ispettore) prima dello scrutinio per l’attribuzione della denominazione che interessa e nelle more dello stesso.

Si verificherebbe, in tal caso, una menomazione economica consistente nella mancata attribuzione del trattamento economico corrispondente alla denominazione di coordinatore con l’inquadramento nel ruolo superiore senza la salvaguardia prevista dall’articolo 45 comma 19 del Dlgs 95/17.

È, infatti, evidente come il riconoscimento della denominazione di “coordinatore” prima del passaggio al ruolo superiore, per tutti gli Assistenti Capo e i Sovrintendenti Capo che abbiano maturato i requisiti per l’attribuzione della denominazione stessa, sia condizione essenziale per l’attribuzione dell’assegno ad personam riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento precedente e quello previsto dalla prima qualifica del ruolo superiore.

Per tale ragione, allo scopo di evitare quella che appare una imprevista e ingiusta penalizzazione economica si chiede venga valutata la possibilità prevedere che le operazioni di scrutinio in oggetto vengano effettuate quantomeno a cadenza Trimestrale”.

Anticipo TFS Forze Polizia e Forze Armate emendamento giusto e necessario per sanare grave sperequazione ai danni del personale in uniforme

Dare la possibilità anche alle donne e uomini in uniforme, che in base alla loro specificità devono mantenere il trattamento di fine servizio (TFS) di potersi avvalere della stessa opportunità concessa a tutti i dipendenti, pubblici e privati che hanno il trattamento di fine rapporto (TFR), di poter dare “in pegno” ovvero in garanzia per poter ottenere, quando sono ancora in servizio, un accesso al credito tramite i circuiti creditizi esistenti con la facoltà di restituire le somme richieste e gli interessi maturati all’atto in cui dovranno ricevere la liquidazione dall’INPS senza pagare alcuna rata mensile per tutto il periodo di cui hanno usufruito di tale opportunità, è un atto giusto, necessario e dovuto a chi rischia la propria pelle per garantire la sicurezza dei cittadini e la difesa delle istituzioni democratiche.

Questione, questa, che non va assolutamente confusa con quella di chiedere l'anticipo del pagamento del TFS che è garantita anche dall'INPS, ma dietro il pagamento di un tasso di interesse dell'1,5% per anticipare il pagamento delle somme maturate e già di proprietà del lavoratore che oggi vengono corrisposte, con norma prevista in legge di stabilità, dopo due e sino a quattro anni dalla cessazione dal servizio perché l'INPS non avrebbe i fondi per erogare il dovuto all'atto del pensionamento.

Ecco perché ringraziamo tutti gli esponenti politici che si stanno interessando alla vicenda e si stanno facendo portatori di questa necessità del popolo in divisa che oggi è discriminato rispetto agli altri dipendenti che avendo il TFR e non il TFS possono invece avvalersene.

Così in una nota Felice ROMANO, Segretario generale del SIULP interviene nel dibattito che si è sviluppato in ordine ad un emendamento che consentirebbe anche al personale in uniforme di

avere le stesse identiche prerogative previste per altri lavoratori dipendenti che sono in regime di TFR anziché TFS come i poliziotti, i poliziotti penitenziari, i carabinieri, i finanziari, tutti i militari delle Forze armate e i vigili del fuoco.

Questo emendamento, sottolinea il sindacalista del SIULP, è necessario, doveroso perché elimina una sperequazione assurda, ma anche urgente perché evita il pensionamento anticipato di personale in settori strategici quali quelli della sicurezza, della difesa e del soccorso pubblico, che pur di poter disporre dei soldi accumulati con il TFS per esigenze familiari, sono costretti ad accedere al pensionamento anticipato con gravi e negative ricadute sul funzionamento della macchina sicurezza. Non solo, non avendo alcun costo per lo Stato ma generando un maggiore introito per le entrate per l'IVA proveniente dai maggiori consumi, diviene anche un volano di rilancio dell'economia e un rallentamento dell'aumento della spesa previdenziale.

Ecco perché, conclude Romano, al netto di qualche confusione generata da testimonianze che non riguardano il merito dell'emendamento ma chi è già pensionato circa la possibilità di anticipare la liquidazione del TFS, nel ringraziare tutti i parlamentari e le cariche istituzionali che si stanno facendo parte attiva per la presentazione e approvazione dell'emendamento, facciamo appello al governo e al premier Meloni di ascoltare la richiesta che proviene dalle donne e uomini in uniforme e che riguarda un atto di giustizia per concedere anche a loro quanto già previsto per altri lavoratori.

Plauso al Capo della Polizia e all'Ansa per straordinaria iniziativa perché rinsalda rapporto tra cittadini e Polizia di Stato e rinnova la sua vocazione al servizio dei cittadini tra la gente e con la gente

Plauso e ringraziamenti al Prefetto Lamberto GIANNINI, Capo della Polizia Direttore Generale della P.S., per la straordinaria iniziativa di realizzare, in collaborazione con l'ANSA e l'Università Luiss – alle quali estendiamo i ringraziamenti per il prezioso contributo - la piattaforma digitale "Al servizio del Paese" – frammenti di storia attraverso le immagini della Polizia di Stato - presentata oggi presso il campus della Luiss. Una piattaforma che, attraverso il patrimonio di oltre 50.000 foto raccolte dal 1849 ad oggi grazie al defatigante lavoro dei colleghi dell'ufficio Relazioni Esterne che ringraziamo sentitamente, racconta la storia della Polizia e del servizio prestato in favore dei cittadini ma anche la storia del nostro Paese, le fasi che lo hanno contrassegnato e le emancipazioni che lo hanno accompagnato.

Un particolare ringraziamento al Prefetto Giannini va anche per le modalità e il luogo che ha scelto per mettere a disposizione dei cittadini questo patrimonio. Scegliere infatti un luogo del sapere, della conoscenza e della formazione dove si formano le eccellenze del futuro alla presenza dei giovani che sono il nostro futuro, è il modo migliore per rinsaldare quel patto sociale tra istituzioni e cittadini e tra le diverse generazioni che è alla base di ogni democrazia avanzata quale è la nostra.

Così in una nota Felice ROMANO, Segretario Generale del SIULP commenta la presentazione della piattaforma "Al servizio del Paese" avvenuta oggi pomeriggio alla Luiss.

Rinsaldare il patto sociale in base al quale ogni cittadino è disposto a cedere un po' delle proprie libertà costituzionali a favore di quelle collettive attraverso la garanzia degli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica quale è la Polizia di Stato e che è alla base di ogni società democratica, continua Romano, è il modo migliore per far conoscere ai giovani l'importanza del rispetto delle regole e dell'inutilità delle scorciatoie che, quasi sempre, sono foriere solo di problemi e di delusioni. Ma soprattutto è la strada giusta per far comprendere ai giovani che il rispetto di se stessi passa attraverso il rispetto degli altri e del bene comune giacché ogni società moderna dovrà necessariamente misurarsi con la sfida che il futuro ci impone e che vede nell'equilibrio tra sicurezza e libertà l'unico modo per garantire entrambe nella consapevolezza che mentre la libertà è un bene assoluto, la sicurezza è il metro attraverso il quale i cittadini misurano la reale fruizione dei diritti di cittadinanza attiva che i governi consentono.

Questi erano gli obiettivi che il movimento democratico dei lavoratori di polizia, il SIULP, che ancora oggi è il più grande sindacato dell'intero comparto sicurezza e difesa, rivendicavano con la riforma della polizia e che oggi, a distanza di 42 anni vede concretizzarsi sempre più.

In questo, conclude il leader del SIULP, risiede la prosperità del nostro futuro e il ruolo delicato che la Polizia di Stato è chiamata a svolgere ogni giorno a garanzia di questi diritti nella consapevolezza che i cittadini rivendicano il diritto di essere non solo fruitori ma anche attori della costruzione della sicurezza del loro futuro.

Speriamo che questa nuova iniziativa, oltre a far comprendere la missione delicata ed essenziale che la Polizia di Stato, le donne e gli uomini che la compongono svolgono avvicini ancora di più i giovani alla nostra Istituzione, che già oggi gode del gradimento dei cittadini che la collocano quale prima istituzione nella quale ripongono la loro fiducia, al fine di poter, insieme, continuare a costruire quelle necessarie condizioni, soprattutto culturali per un futuro più prospero, più sicuro e più sereno.

La detrazione prevista per l'installazione di pannelli fotovoltaici si applica anche all'acquisto dei pannelli

Un nostro lettore avendo intenzione di installare un impianto di produzione di energia elettrica sul tetto del proprio immobile adibito a abitazione casa, chiede se oltre alla detraibilità fiscale del 50% per il lavoro di installazione, è altrettanto detraibile la fattura per l'acquisto autonomo dei pannelli fotovoltaici.

La detrazione al 50% per l'installazione di pannelli fotovoltaici copre anche la spesa sostenuta per l'acquisto dei pannelli. Lo chiarisce la Guida dell'Agenzia delle Entrate alle ristrutturazioni edilizie.

Oltre a sottolineare che fra gli interventi agevolati c'è l'installazione di pannelli fotovoltaici, nel capitolo dedicato alle altre spese ammesse (ulteriori rispetto all'installazione), la Guida inserisce proprio «le spese per l'acquisto dei materiali», e «gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione dei lavori e agli adempimenti».

L'acquisto dei pannelli è, dunque, compreso e non rileva il fatto che la fattura sia indipendente da quella per l'installazione poiché è sempre possibile rivolgersi a più fornitori per realizzare gli interventi.

La cosa importante è che l'impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell'abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell'abitazione.

Come e per quanto tempo conservare i cedolini paga

Un nostro assiduo lettore ci chiede se sia opportuno conservare i cedolini paga e per quanto tempo. Conservare i cedolini paga può essere importante per avere un riscontro oggettivo che permetta di rispondere a ogni quesito rispetto a eventuali problemi che dovessero sorgere non solo durante il servizio ma anche in relazione ai futuri calcoli previdenziali. Oggi i pagamenti avvengono attraverso piattaforme telematiche (NoiPA) che mettono a disposizione la documentazione concernente tutte le emissioni retributive, ma l'archiviazione di detta documentazione può essere sottoposta a limiti di tempo, ragion per cui è consigliabile sempre scaricare e archiviare i file di interesse o, preferibilmente, effettuarne delle stampe. Se si opta per la soluzione cartacea è necessario organizzare in modo ordinato le annualità così da riuscire a recuperarle in poco tempo. Anche l'archiviazione digitale richiede ordine e una buona dose di organizzazione per riuscire a trovare le cartelle con i file in pochi click.

Il riscatto agevolato della laurea

Alcuni nostri lettori ci hanno chiesto informazioni e chiarimenti sul riscatto agevolato della laurea e sui relativi costi. L'INPS ha aggiornato con nuove funzionalità il simulatore dei costi presente sul sito istituzionale, integrando il criterio della riserva matematica per i periodi ricadenti nel sistema retributivo e l'opzione di passaggio al sistema contributivo. I risultati sono calcolati sulla base delle informazioni inserite dall'utente, mentre per ottenere una reale e precisa stima di costo è necessario inoltrare la domanda di riscatto e attendere il riscontro dell'Istituto.

L'opzione del riscatto agevolato è stata introdotta dal DL n. 4/2019 recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" e consente di far valere, ai fini previdenziali, i periodi non coperti da contribuzione (gli anni di università) con un calcolo dell'onere più conveniente rispetto al riscatto ordinario che prende come riferimento una retribuzione convenzionale ridotta e uguale per tutti (la stessa che si utilizza per gli inoccupati), con un risultato più conveniente.

Diversamente dalla pace contributiva ormai scaduta, il riscatto di laurea agevolato è uno strumento permanente e pertanto può essere utilizzato per l'anno in corso e per gli anni successivi.

Il riscatto di laurea agevolato consente di trasformare gli anni di studio universitari in anni contributivi, validi per raggiungere prima la pensione.

A differenza del riscatto di laurea ordinario, quello agevolato può riguardare però solo periodi che si collochino nel sistema contributivo della futura pensione, quindi è possibile usufruire del riscatto agevolato anche per corsi precedenti al 1996 ma patto di optare per la liquidazione della pensione con il calcolo interamente contributivo.

Tra i requisiti richiesti per riscattare la laurea, sia con calcolo agevolato che ordinario, c'è il conseguimento del titolo di studio. Non possono pertanto essere oggetto di riscatto gli anni di studio universitario nel caso in cui non si sia conseguita la laurea.

In generale si possono riscattare i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario (non si possono riscattare gli anni fuori corso), che hanno portato al conseguimento di uno o più titoli rilasciati dalle Università o da Istituti di livello universitario:

- diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);
- diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei);
- diplomi di specializzazione, che si conseguono successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
- dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
- laurea triennale, laurea specialistica e laurea magistrale;
- diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM).

È possibile riscattare anche solo una parte del corso di studi ultimato. Il titolo universitario deve essere stato conseguito in una università italiana con valore legale in Italia. Sono inoltre riscattabili i titoli conseguiti in uno Stato

Estero aderente alla convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997, previo riconoscimento degli stessi "ai fini previdenziali" da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Il riscatto di laurea è accessibile sia a chi è attualmente occupato, che a chi risulta inoccupato o non abbia ancora iniziato l'attività lavorativa o non sia iscritto a nessuna forma obbligatoria di previdenza.

Il costo del riscatto dipende dalla collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto. L'onere da pagare per il riscatto della laurea si determina tenendo conto delle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo.

Per il riscatto di laurea nel sistema contributivo, quindi dei periodi a partire dal 1° gennaio 1996, l'onere si determina applicando alla retribuzione (assoggettata a contribuzione) nei 12

mesi meno remoti l'aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda.

Per riscattare periodi che si collocano nel sistema retributivo, l'importo della somma da versare varia in base a diversi fattori: età, periodo da riscattare, sesso, anzianità contributiva totale e retribuzioni degli ultimi anni.

Con il riscatto di laurea agevolato il costo è determinato, per ogni anno riscattare, prendendo come riferimento il minimale degli artigiani e commercianti vigente (16.243 euro per il 2022), utilizzando l'aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), entrambi vigenti nell'anno di presentazione della domanda. Ricorrendo a tali aliquote, il costo di un anno da riscattare si aggira sui 5.360 euro rispetto ai 9.900 euro per anno da riscattare se si utilizza il riscatto ordinario.

Si può simulare l'onere dovuto per il riscatto della laurea utilizzando i calcolatori online presenti in rete compreso quello presente nel sito dell'INPS.

La domanda di riscatto di laurea si presenta esclusivamente per via telematica:

- dal sito INPS al percorso "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Portale riscatti -ricongiunzioni", accedendo con identità SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE);
- ricorrendo a patronati e intermediari dell'Istituto;
- chiamando il Contact Center multicanale da telefono fisso al numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico.

Il contributo per l'onere di riscatto si versa all'INPS, a meno di specifiche disposizioni di settore, utilizzando il servizio PagoPA. L'onere di riscatto si può versare in un'unica soluzione o a rate, fino a un massimo di 10 anni (120 rate).

Il riscatto della laurea consente anche di incrementare l'importo della pensione stessa. Il vantaggio principale di riscattare gli anni di laurea è che permette di incrementare il proprio montante contributivo e accorciare i tempi per la maturazione del diritto a pensione.

Infine, l'onere di riscatto è anche detraibile al 19% dal reddito imponibile IRPEF e l'agevolazione fiscale può essere fruita anche per le persone a carico (ad esempio per gli inoccupati).

Per approfondimenti sul simulatore INPS del riscatto di laurea, si consulti il dettaglio delle nuove funzionalità, indicate nel Messaggio 4681 del 30 dicembre 2022.

Accesso agli atti difensivi e tutela della riservatezza

Sì all'accesso agli atti se le ragioni di privacy sono di tipo "semplice" e l'interesse difensivo è prevalente. È quanto affermato in sostanza dal Consiglio di Stato, con la sentenza 10277/2022.

La vicenda ha riguardato il diniego opposto a un soggetto privato, interessato ad atti in possesso di un comune. Contro tale diniego, l'interessato ha proposto ricorso al T.A.R., evidenziando come il rifiuto ricevuto pregiudicasse il proprio esercizio di difesa dinanzi al Tribunale presso il quale era pendente una causa civile in cui sarebbe stato utile depositare la documentazione in questione.

Il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso, ordinando al Comune di esibire gli atti richiesti e avverso tale provvedimento è ricorso al Consiglio di Stato l'altro soggetto coinvolto nella vicenda in esame, contro il quale sarebbero poi stati utilizzati i documenti acquisiti dal primo ricorrente.

Con riferimento alla valutazione che deve essere effettuata circa la sussistenza di un collegamento tra atti richiesti e difese da articolare in un processo già pendente o da instaurarsi, l'Adunanza plenaria si è già espressa con la sentenza n. 4 del 2021. In essa, oltre a stabilire che deve sussistere un collegamento tra atti richiesti e difese da apprestare, ha stabilito che l'istanza deve essere adeguatamente e diffusamente motivata, non potendosi ritenere sufficiente indicare imprecisate esigenze probatorie e difensive.

Con riferimento, invece, al rapporto tra "accesso difensivo" e tutela della riservatezza, i giudici di palazzo Spada rammentano che occorre distinguere tra riservatezza "semplice" (categoria in cui rientra la tutela ai dati finanziari ed economici), in ordine alla quale l'interesse difensivo è ritenuto tendenzialmente prevalente e riservatezza "rafforzata", nell'ambito della quale vanno annoverati sia i dati "sensibili" (es. origini razziali, convinzioni politiche, religiose ed eventuali vicende giudiziarie), sia i dati "super sensibili" (es. salute e orientamento sessuale). Rispetto a queste due tipologie di dati, l'interesse difensivo deve di volta in volta essere bilanciato secondo criteri di necessità, indispensabilità e parità di rango.

Applicando le suindicate coordinate al caso in esame, il consesso conclude che è evidente l'esistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso agli atti richiesti; la sussistenza di un contenzioso in sede civile; una idonea motivazione dettagliatamente rappresentata e documentata.

Le ragioni di privacy sono di tipo "semplice" e, pertanto, l'interesse difensivo è prevalente. A nulla rileva che la richiesta abbia carattere "esplorativo", e alla stessa conclusione si sarebbe arrivati anche se il procedimento nel

quale utilizzare gli atti acquisiti non fosse stato ancora instaurato. L'ordine di esibizione è stato quindi confermato dal Consiglio di Stato con la sentenza in commento.

È incostituzionale la norma che limita ad alcune tipologie di costi i rimborsi in caso di restituzione anticipata del finanziamento

In caso di restituzione anticipata del finanziamento, il diritto del consumatore alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere limitato a talune tipologie di costi, in funzione di quando sia stato concluso il contratto. È quanto ha disposto la Corte costituzionale (nella sentenza n. 263/2022 sotto allegata) con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), nella parte in cui limitava ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore.

La norma riguardava i contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della disciplina attuativa della direttiva 2008/48/CE (decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141), ma prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 106 del 2021.

In tale limite la Consulta ha ravvisato una violazione dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e, in particolare, dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia con la sentenza dell'11 settembre 2019, C-383/18, caso Lexitor.

In questa decisione, la Corte UE aveva chiarito che il diritto alla riduzione deve riferirsi a tutti i costi sostenuti dal consumatore, e che la riduzione deve operare in proporzione alla minore durata del contratto, conseguente alla restituzione anticipata.

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale, spetterà, dunque, ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche laddove abbiano concluso i loro contratti prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021.

Crediti da lavoro, la prescrizione decorre “sempre” dalla cessazione del rapporto

A seguito del nuovo orientamento giurisprudenziale di legittimità, il dies a quo della decorrenza dei termini di prescrizione quinquennali dei crediti di lavoro è fissato dalla cessazione del rapporto stesso, a prescindere dalle dimensioni del datore di lavoro e ogniqualvolta al rapporto non siano applicabili le tutele di cui all'art. 18, Statuto dei Lavoratori.

Il principio di diritto affermato dagli Ermellini rimette in bonis i crediti eventualmente spettanti sin dal mese di luglio 2007 ovverosia quei crediti non ancora prescritti dalla data di entrata in vigore della Legge Fornero. La ragione giuridica, che mette fine al contrasto giurisprudenziale degli ultimi anni, deve essere ricercata nelle minori tutele che la Legge Fornero e il successivo decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 hanno garantito alla stabilità dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Anche l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 30 settembre 2022, n. 1959, in materia di diffida accertativa di crediti da lavoro certi, liquidi ed esigibili, ha acquisito il nuovo orientamento giurisprudenziale, superando la precedente nota 23 gennaio 2020, n. 595 –, affermando che il termine di prescrizione quinquennale decorre solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Sicurezza sul lavoro - nomina del responsabile

Anche in presenza di aziende con più unità produttive, o gruppi di imprese, è possibile istituire un unico servizio di prevenzione e protezione. Il principio è stato enunciato dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro con l'interpello n. 3 del 20 dicembre 2022.

Alla Commissione istituita presso il ministro del Lavoro, era stato richiesto un parere circa la nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) previsto dal D.lgs. n. 81/2008. In particolare, il quesito concerne la possibilità per il datore di lavoro di nominare più di un responsabile del servizio prevenzione e protezione. La citata commissione ha così argomentato:

“Va ricordato che il D.lgs 81/2008 definisce il responsabile del servizio di prevenzione e protezione come la “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.

E tale servizio si sostanzia nell'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Sempre ai sensi del Decreto sulla sicurezza, il dovere di nominare il RSPP ricade sul datore di lavoro e tale obbligo non è delegabile.

È l'articolo 31 del D.lgs n. 81/2008 che si occupa dell'organizzazione di tale servizio specificando che il datore di lavoro può programmarlo prioritariamente all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva o incaricare persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici.

In conclusione, la Commissione ritiene che, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, venga designato per ogni azienda o unità produttiva un solo responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e che il servizio stesso si intenda costituito quando sono stati nominati il responsabile in parola e gli eventuali addetti (ASPP).

In presenza di aziende con più unità produttive, o gruppi di imprese, è possibile istituire un unico servizio di prevenzione e protezione; a questo i datori di lavoro possono rivolgersi per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU - Istanza per l'assegno nucleo familiare - Successioni

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it



INGRESSO A GARDALAND PARK

Biglietti validi dal 25 marzo al 22 ottobre 2023

€ 30

Anzichè € 56,00

Prezzo Speciale
Iscritti SIULP



Prenota entro il 3 Aprile 2023 rivolgendoti alla tua
Segreteria provinciale SIULP

biglietti forniti in **eTicket**

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 8/2023 del 24 Febbraio 2023

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-445213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123